

« Ecsa Italia S.r.l. »



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

REVISIONATO AL 30 SETTEMBRE 2024

INDICE

Pag.

<u>Definizioni</u>	4
<u>1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante</u>	5
<u>2. Novità legislative rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello</u>	8
<u>2.1 Reati non previsti nel novero dei reati e nelle successive revisioni e Reati previsti nel novero dei reati che hanno subito modifiche legislative suddivisi per interventi legislativi con norme di riferimento</u>	34
<u>3. Le linee guida</u>	74
<u>4. Il Modello</u>	75
<u>4.1 La costruzione del Modello</u>	75
<u>4.2 La funzione del Modello</u>	75
<u>4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello</u>	76
<u>4.4 L'adozione del Modello e successive modifiche</u>	77
<u>4.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello</u>	78
<u>5. Organizzazione e struttura aziendale</u>	80
<u>5.1 Organi societari e funzioni aziendali</u>	80
<u>5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative</u>	80
<u>5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa</u>	81
<u>5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno</u>	84
<u>6. Sistema di gestione dei flussi finanziari</u>	85
<u>Premessa</u>	85
<u>6.1 Principi generali</u>	85
<u>6.2 La gestione commerciale</u>	88
<u>6.2.1 Il ciclo passivo</u>	88
<u>6.2.2 Il ciclo attivo</u>	89
<u>6.2.3 La gestione degli approvvigionamenti</u>	90
<u>6.2.4 "Precursori", "bio", "tea".....</u>	91
<u>6.3 Il processo di programmazione e controllo</u>	92
<u>6.4 La gestione dei crediti / clienti</u>	92
<u>6.5 Tesoreria e contabilità</u>	93
<u>6.6 Iter formativo del progetto di bilancio</u>	94
<u>6.7 Gestione delle attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni da parte di Enti Pubblici</u>	97
<u>6.8 Gestione delle attività relative all'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici e dell'Unione Europea</u>	97
<u>6.9 Gestione e utilizzo dei sistemi informativi</u>	98
<u>Allegato 1. Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza</u>	100

Definizioni

- “CCNL”: contratto applicato da Ecsa Italia s.r.l. con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale;
- “Compliance Officer” o “CO”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Ecsa Italia s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti (compresi i dirigenti) di Ecsa Italia s.r.l.;
- “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Linee Guida”: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, comprensive delle disposizioni emanate dalla Guardia di Finanza e dal CNDCEC così come indicate al capitolo 3);
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria;
- “Organi Sociali”: i membri dell’organo amministrativo di Ecsa Italia s.r.l.;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di Ecsa Italia s.r.l., quali ad esempio le società di servizio, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (collaborazione anche occasionale, società, associazione temporanea d’impresa, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di Ecsa Italia s.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- “Destinatari”: i soggetti che devono rispettare il contenuto del Modello (ad esempio: membri degli Organi Sociali, Dirigenti, dipendenti, partner commerciali, collaboratori esterni a vario titolo e soggetti terzi che operano in nome e/o per conto della Società, ecc).

1. Il D. Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11.

Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che "*per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri*". Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a soggettività pubblica. Il D.Lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*". Sono compresi invece nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso:

(i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'ente provi che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

(ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" che dunque ha agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;

- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;

- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;

- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 indica che "*l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza*

degli obblighi di direzione o vigilanza”, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l’ente abbia “adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La disposizione dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell’autore del reato, non solidale con quest’ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all’ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell’art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell’ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all’individuazione della responsabilità della commissione dell’illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

La responsabilità dell’ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L’unica ipotesi d’estinzione della responsabilità a carico dell’ente è data dall’amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest’ultimo.

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell’ente, è necessaria non solo l’adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione ma anche la sua costante revisione ed aggiornamento alla luce delle novelle legislative e delle modifiche che ineriscono le dinamiche imprenditoriali dell’Ente.

Si rende, pertanto indispensabile procedere all’aggiornamento del modello adottato della Società in considerazione delle importanti introduzioni normative e modifiche apportate allo stesso D.lgs. 231/2001 sul quale si fonda il modello di Organizzazione e Gestione.

Dall’analisi delle modifiche introdotte risulta non necessario intervenire sulle procedure poiché già efficaci per il contrasto di condotte previste dalle modifiche apportate al Decreto.

Si ritiene, infatti, che le procedure in essere presso la Società siano, allo stato, improntate alla prevenzione anche dei reati introdotti dalle modifiche normative. Tuttavia, è di tutta evidenza che, l’aggiornamento del modello con l’introduzione delle nuove fattispecie e le modifiche degli articoli già previsti nel modello stesso siano indispensabili, unitamente alla previsione di una sessione di formazione rivolta ai soggetti apicali allo scopo di renderli edotti e consapevoli delle importanti novità introdotte.

2. Novità legislative rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello 231/2001.

Negli ultimi anni il d.lgs. 231/2001, ha subito importanti mutamenti normativi, sia per via diretta che per via indiretta tali da rendere necessario implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei corrispondenti rischi-reato all'interno delle singole realtà d'impresa.

Sulla scorta degli interventi legislativi, pertanto, la società non può esimersi dall'attuare una attività di valutazione dei propri processi interni allo scopo di comprendere il grado di impatto che i nuovi reati-presupposto potranno avere su di essi.

Si ritiene che le misure di riduzione e contenimento del rischio già adottate siano da ritenersi adeguate.

Allo scopo di rendere attuale il MOGC occorre, tuttavia, aggiornarlo tramite l'implementazione e rivisitazione dei reati presupposto a partire dall'inserimento dell'elenco di tutte le normative introdotte che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sui processi e sul novero dei reati che fanno capo al D.lgs. 231/01.

Per completezza d'azione si sono elencati, suddividendoli per intervento legislativo, i testi degli articoli del novero dei reati presupposto che hanno subito modifiche riscrivendone il testo aggiornato.

Tenuto conto dell'ampliamento del rischio, si ritiene adeguato l'approccio formativo con organizzazione nel breve periodo di un corso di aggiornamento con i soggetti apicali fornendo con il presente manuale già una raccolta completa delle norme di interesse.

1. DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Il Decreto Legislativo reca attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale direttiva sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ed è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia in ragione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisti on line.

Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti hanno assunto una notevole dimensione transfrontaliera, accentuata dalla loro natura sempre più digitale. Per tale motivo gli Stati membri hanno inteso garantire un approccio coerente, facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità competenti.

In quest'ottica, che implica l'adozione anche di disposizioni comuni, l'art. 1 del decreto legislativo adotta definizioni che replicano il dettato euro unitario quanto alle locuzioni «strumento di pagamento diverso dai contanti» (un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali) «dispositivo, oggetto o record protetto» (un dispositivo oggetto o

record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma) «mezzo di scambio digitale» (qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale) «valuta virtuale» (una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Sempre in conformità alle prescrizioni rivolte dalla direttiva agli Stati membri, al fine di predisporre misure di diritto penale efficaci nei confronti di condotte criminose di frode e falsificazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'art. 2 del decreto interviene sul codice penale integrando le previsioni degli articoli 493 ter c.p. e 640 ter c.p. e introducendo una nuova specifica fattispecie incriminatrice per la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti.

Più in dettaglio, il decreto legislativo modifica la rubrica e il primo comma dell'art. 493 ter c.p. che già disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento per estendere l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Altra disposizione sulla quale il legislatore si limita ad incidere chirurgicamente, essendo la normativa penale italiana già conforme alle disposizioni della direttiva anche con riguardo alla risposta sanzionatoria, è l'art. 640 ter il quale, come noto, punisce a titolo di frode informatica con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Decreto in questione interviene in particolare sull'aggravante speciale ad effetto speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Un intervento additivo riguarda invece il nuovo art. 493 quater - inserito nel codice penale dopo l'art. 493 ter - il quale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Trattasi di un reato comune, come si evince dall'uso del pronome "chiunque", punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano realizzate con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei

dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

L'art. 3 del D.lgs. 184/2021 ha esteso il catalogo dei reati presupposto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001).

La novella introduce l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
- Art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- Art. 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione).

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D.lgs. 231/2001.

Oltre alle previsioni di criminalizzazione e sanzione il decreto legislativo, in ottemperanza all'art. 14 della direttiva, e ai fini della cooperazione nelle azioni di contrasto rese necessarie dal carattere transfrontaliero dei reati in questione, individua il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale prevedendo che la stessa tratti con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza; demanda infine al Ministero della giustizia il compito di inviare ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale siano esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati. Il Ministero della giustizia viene altresì deputato a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale alla Commissione, a Europol e a Eurojust.

2. DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 recepisce, seppur oltre i termini, la Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali.

A tal fine, la Direttiva ha dettato agli Stati membri i requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno: in particolare il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivino da un'attività criminosa (articolo 3, par. 1); in termini di sanzioni, l'articolo 5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio siano punibili con “sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 5, par. 1).

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione: a) estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; b) rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Viene inoltre eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero in attuazione dell'articolo 10 della direttiva: in particolare, il Decreto estende i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al quarto comma dell'art. 9 c.p. gli art. 648 (ricettazione) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) fra i reati commessi all'estero da cittadino italiano per i quali, ferma restando la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato, ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia; per i reati di cui agli artt. 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non è stata apportata alcuna aggiunta in quanto tali reati rientrano già, in considerazione dei limiti edittali (reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ex art. 9 comma 1 c.p.), fra quelli per i quali non è prevista la richiesta del Ministro ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne il delitto di ricettazione, che pure ricade nelle condotte descritte dall'art. 3 par. 1 lett. c della direttiva 1673, è stato adeguato il solo aspetto sanzionatorio del reato ritenendo la fattispecie in linea con le previsioni comunitarie, salvo che per l'estensione alle contravvenzioni quali presupposto della condotta in conformità all'art. 2 par. 1 della direttiva che descrive una nozione di “attività criminale” comprensiva di qualsiasi tipo di reato presupposto punito con pena detentiva massima superiore ad un anno e pena minima di sei mesi.

Per tale motivo si è sostituita la parola “delitto” con “reato” nel testo del terzo comma dell'art. 648 c.p. e ha introdotto due nuovi commi che prevedono, rispettivamente la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 a 6000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e l'aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. L'aggravante appena menzionata è in linea con la Direttiva anche se presenta un più ampio margine di operatività rispetto a questa. Infatti, la Direttiva impone un aggravamento della pena se autore del reato è un soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio che abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale; l'aggravante introdotta dal Decreto legislativo consente di aumentare la pena se il reato è commesso nell'esercizio di una attività professionale anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra. Ne consegue che l'attività professionale prevista dall'aggravante in

questione non è solo quella per la quale è prevista una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo.

Al fine di rispettare l'esigenza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 5 par. 1 della direttiva, il Decreto legislativo ha sostituito il capoverso dell'art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità, prevedendo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione: nel dettaglio, la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1000 euro nel caso di danaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 euro nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione.

La lett. b dell'art. 1 del Decreto legislativo fa infine riferimento a questa nuova ipotesi di particolare tenuità della ricettazione, prevista ora al quarto comma dell'art. 648, per escludere l'applicabilità della confisca obbligatoria.

Quanto all'art. 648 bis (riciclaggio) c.p., al fine di rendere compatibile l'attuale previsione del codice penale italiano alla nozione euro unitaria di attività criminosa, sono state soppresse le parole “non colposo” dal testo del primo comma dell'art. 648 bis c.p. estendendo ai delitti colposi i presupposti della condotta di riciclaggio e introdotta una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2500 a 12.500 euro.

Analoga previsione è stata inserita dalla lettera e) dell'art. 1 all'art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – reato per il quale è stato, inoltre, modificato per ragioni di coordinamento, il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648 ter (cd. Autoriciclaggio).

Il reato in esame presuppone che, in precedenza, sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), non richiedendone l'avvenuto accertamento con sentenza passata in giudicato ma ritenendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che, quindi, il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Il reato presupposto può concretizzarsi in qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

Su tale fattispecie non si è ritenuto di intervenire apparendo il riferimento all'impiego “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” in linea con quanto previsto dall'art. 3, par. 5, della direttiva che impone agli Stati membri di perseguire come reato anche le condotte poste in essere dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni: ciò alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che privilegia una nozione ampia di attività economica o finanziaria, ricomprendendo in essa anche l'ulteriore trasferimento del bene di provenienza illecita non inquadrabile in una stabile e organizzata attività economica o commerciale.

3. LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge Europea 2019-2020

Gli artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01/02/2022) hanno interessato alcuni articoli del Codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.lgs. 231/01:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti contro la personalità individuale

- Abusi di mercato

Di seguito si descrivono gli articoli della Legge 238/2021 e i relativi articoli di Codice penale oggetti di modifiche.

- Art. 19

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli "attacchi contro i sistemi di informazione" ha apportato modifiche al Codice penale riguardanti i reati di "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e contemplati dall'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare, sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

1. (Articolo 615-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
2. (Articolo 615-quinquies c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
3. (Articolo 617-quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
4. (Articolo 617-quinquies c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

- Art. 20

Disposizioni per l'adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo alla "lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ha apportato modifiche al Codice penale riguardanti i reati di "Delitti contro la personalità individuale" contemplati dall'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare, sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

1. (Articolo 600-quater c.p.) Detenzione o accesso a materiale pornografico
2. (Articolo 609-undecies c.p.) Adescamento di minorenni

- Art. 26

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Questo articolo relativo alle "Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato" ha apportato modifiche al Codice penale riguardanti i reati di "Abusi di mercato" contemplati dall'Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare, sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

1. (Articolo 185 TUF) Manipolazione del mercato

4. LEGGE 9 marzo 2022, n. 22

"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"

La Legge n. 22 del 09 marzo 2022 riforma le disposizioni a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel Codice penale con l'obiettivo di operare una riforma della materia ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento si compone di 7 articoli attraverso i quali: a) colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; b) introduce nuove fattispecie di reato; c) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; d) introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; e) interviene sull'articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; f) modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; g) modifica il comma 3 dell'art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto i beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

Di seguito si riportano le disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22 al D.lgs. n. 231/01.

- Art. 25 septiesdecies (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti contro il patrimonio culturale”

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni

- Art. 25 duodevicies (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I reati contemplati nell'Art.25-duodevicies dalla legge n.22 del 09 marzo 2022 in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali sono:

- Riciclaggio di beni culturali – (Art. 518-sexies c.p.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (Art. 518-terdecies c.p.)

I reati contemplati nell'Art.25-septiesdecies dalla legge n.22 del 09 marzo 2022 per la tutela del patrimonio culturale sono:

- Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali– (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali– (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali– (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali– (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.)

Inoltre, la Legge n.22/2022 ha apportato modifiche all'Art.733-bis c.p. riguardante i reati ambientali previsti nell'art.25-undecies D.lgs231/01 e all'art.9 della legge 146/2006 riguardante i reati transnazionali.

5. DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Il d.lgs. 156 del 2022, concentrando l'attenzione sul diritto penale tributario, modifica le disposizioni di cui agli artt. 6 del d.lgs. 74/2000 (in materia di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all'evasione dell'IVA.

Proprio con la finalità di rispettare 'obblighi' UE, sulle medesime norme era intervenuto il d.lgs. 75/2020 in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (cd. direttiva PIF-Protezione Interessi Finanziari).

Dall'entrata in vigore della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. 74/2000 e fino al 2020 i delitti di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e Dichiarazione infedele non erano puniti a titolo di tentativo.

Pertanto, le irregolarità in corso d'anno assumevano rilievo solo dal punto di vista amministrativo, e significative dal punto penale soltanto al termine per la dichiarazione. Con il d.lgs. 75/2020 si dilata l'ambito del penalmente rilevante per le 'gravi' evasioni in danno all'UE e dunque per gli illeciti correlati all'IVA.

Così i reati di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele assumono rilievo penale quando “gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Il d.lgs. 156/2022, da ultimo, modifica nuovamente l'art. 6 del d.lgs. 74/2000 che attualmente dispone al comma 1 “I delitti previsti dagli articoli 2, 3, 4, non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis” e, al comma 1-bis, “Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito

di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”.

Il decreto inserisce le seguenti novità:

- la punibilità dell'azione a titolo di tentativo: il legislatore indica che per il verificarsi del (grave) 'tentativo' di dichiarazione fraudolenta o infedele devono sussistere tutti i requisiti richiesti dall'art. 56 c.p. dunque anche gli atti 'idonei' e 'non equivoci';
- si modifica in parte la descrizione della condotta 'transnazionale' punibile a titolo di tentativo che prima doveva ritenersi realizzata quando attuata anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione (oltre a quello italiano) mentre adesso la 'transnazionalità' sussiste se la condotta illecita è realizzata nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea. Secondo la Relazione illustrativa, il nuovo testo sarebbe più aderente alla direttiva [PIF] con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale e, dunque, più nel dettaglio agli artt. 2, co. 2 (che prevede il requisito della 'connessione') e 3 (che impone la sanzione dei 'sistemi fraudolenti transfrontalieri') della direttiva PIF;
- la soglia della punibilità del tentativo in frode all'UE, prima fissata per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ora diviene pari o superiore allo stesso importo (conformemente all'art. 2 della direttiva);
- si rende esplicito che i tentati delitti di dichiarazione fraudolenta trovano applicazione solo fuori dei casi di concorso (art. 110 c.p.) nel reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000).

L'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 è stato introdotto per effetto del d.l. 124/2019 convertito con modifiche in l. 157/2019 per disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in risposta ai più gravi reati tributari commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente.

I reati idonei dal 2019 a dar luogo alla responsabilità della persona giuridica sono quelli di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del d.lgs. 74/2000.

A distanza di un anno dal precedente intervento, il legislatore – in attuazione della direttiva PIF e dunque con il d.lgs. 75/2020 – ha ampliato il catalogo dei reati presupposto aggiungendovi le ipotesi di cui agli artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-quaer (Indebita compensazione) del d.lgs. 74/2000 purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Su questa disposizione è intervenuto il d.lgs. 156/2022 modificando la descrizione della condotta illecita e quindi specificando che i 'sistemi fraudolenti' debbano essere connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea (formula ripresa dall'art. 2, co. 2, della direttiva PIF);

La soglia della punibilità può ritenersi raggiunta anche quando consegue o possa conseguire un danno complessivo pari ai dieci milioni di euro (25-quinquiesdecies,

comma 1-bis, del d.lgs. 231/2001). La modifica è imposta dalla previsione della direttiva PIF che inquadra tra i reati “gravi” contro l’UE anche quelli che eguagliano la cifra dei 10 milioni di euro (art. 2 della direttiva PIF) e non solo quelli che la superano. Giova al termine evidenziare che l’avvicinarsi delle varie modifiche sul d.lgs. 74/2000 e sul d.lgs. 231/2001 lascia alcuni interrogativi all’interprete.

- Sia nel testo dell’art. 6, co. 1-bis, del d.lgs. 74/2000 che in quello dell’art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 il legislatore per disciplinare la condotta sanzionata in frode all’UE fa ricorso alle parole ‘sistema transfrontaliero’ e ‘connessione al territorio’ senza fornire una definizione di tali concetti.

Come evidenziato dalla dottrina, la clausola concernente i sistemi fraudolenti transfrontalieri non spicca per precisione e determinatezza. Altrettanto si può dire con riferimento alla ‘connessione’ che questi sistemi devono avere con il territorio italiano e quello di (almeno) un altro Stato UE.

- Se la tentata dichiarazione fraudolenta o infedele in frode all’UE costituisca reato presupposto della responsabilità dell’ente.

Da un lato l’art. 26 del d.lgs. 231/2001 estende l’applicabilità dell’art. 56 c.p. in materia di tentativo a tutti i ‘reati presupposto’ della responsabilità della persona giuridica, dall’altro, tuttavia, l’art. 6 del d.lgs. 74/2000 non è incluso tra gli illeciti presupposto dell’ente seppure la condotta tipica punita nel caso di gravi frodi tentate contro l’UE sia stata inserita in questo articolo.

- Anche per il settore tributario non sono stati risolti i problemi di mancato coordinamento tra le cause di non punibilità per le persone fisiche e la disciplina per le corporations.

Nonostante quella in materia fiscale rappresenti una delle ultime aggiunte al catalogo dei reati presupposto idonei a dar luogo alla responsabilità amministrativa dell’ente, il legislatore con gli interventi normativi che si sono avvicinati ha evitato di coordinare la disciplina dettata per la persona giuridica con quella applicabile al suo apicale o subordinato.

Il riferimento è ai seguenti articoli

- art. 13 del d.lgs. 74/2000 che prevede la non punibilità per l’autore di alcuni reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter, 10-quater d.lgs. 74/2000) nel caso in cui egli provveda al «pagamento del debito» nei modi e tempi previsti dalla legge;
- art. 131-bis c.p. (che esclude la punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto)
- art. 318-septies d.lgs. 152/2006 cd. TUA (che disciplina l’estinzione del reato per il contravventore persona fisica).

Quelle richiamate sono tutte definizioni del procedimento per l’autore del reato che, sin dalla sentenza della Cass. pen. Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518 (in materia di 131-bis c.p.: «la eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità»), sono ritenute dagli indirizzi applicativi prevalenti inapplicabili all’autore dell’illecito amministrativo e quindi all’impresa per effetto dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 (sul principio dell’autonomia della responsabilità della corporation rispetto alla persona fisica), conclusione criticata da parte della dottrina.

- All’ente con sede all’estero può essere richiesto l’adempimento di obblighi di compliance italiani

La disciplina di illeciti transazionali, su cui incide il d.lgs. 156/2022, in ultimo, ripropone il dibattito sull’applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti con sede all’estero

nel caso di condotte poste in essere in Italia (sul punto Cass. pen. Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626 che, in un caso di corruzione, ammette l'applicabilità del d.lgs. 231/01 all'ente di dritto straniero: «la giurisdizione va apprezzata con riferimento al reato-presupposto») e all'ancor più complicato caso di reato presupposto (per il quale sussista la giurisdizione italiana) commesso all'estero da ente straniero. Quest'ultima ipotesi potrebbe apparire di semplice realizzazione nell'ambito delle frodi IVA contro l'UE stante il fatto che l'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 richiede sì che il reato sia "commesso" nell'ambito di sistemi transfrontalieri ma che sia che questi sistemi siano "connessi" al territorio italiano e di un altro Stato UE, senza quindi specificare quale sia la 'connessione' significativa e lasciando aperte le porte alla rilevanza di condotte di società estere realizzate al di fuori dei confini della penisola.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto (impresa estera e reato commesso fuori dai confini italiani), la domanda che rimane in sospeso è se alla luce del principio di colpevolezza, fino a che punto l'ordinamento possa chiedere ad un'impresa estera di adottare gli obblighi di compliance ex d.lgs. 231/2001 vigenti in Italia.

Non si hanno sul punto indicazioni precise in quanto la disciplina sulla responsabilità della persona giuridica, entrata in vigore da diversi anni, rappresenta ancora per alcuni aspetti un settore 'nuovo' per il giurista e ancor più recente è la disciplina in materia di illeciti tributari. Occorrerà, pertanto, attendere l'applicazione dei mutamenti introdotti nel sistema e le risposte che la giurisprudenza o il legislatore elaboreranno in relazione ai profili sopra evidenziati.

6. DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 ha recepito la direttiva UE 2121/2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 introducendo una disciplina armonizzata sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'obiettivo della disciplina europea è quello di favorire la libertà di stabilimento delle imprese per incentivarne la crescita e la concorrenza, mantenendo un'adeguata protezione dei soci e creditori delle società coinvolte nelle operazioni e degli altri portatori di interessi.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 19/2023, a partire dal 3 luglio 2023, ha comportato l'abrogazione del decreto legislativo n.108 del 30 maggio 2008 di recepimento della direttiva 56/2005/CE che si occupava dell'armonizzazione a livello europeo della sola operazione di fusione transfrontaliera. Le nuove norme, sulla scorta dei principi e criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2021 (Legge 4 agosto 2021, n. 127), armonizzano la disciplina non più solo delle operazioni di fusione ma anche di quelle di scissione e trasformazione.

Scopo dichiarato della Direttiva, fatto proprio dal legislatore nazionale, è quello di promuovere la crescita economica nello spazio euro unitario, migliorando, attraverso una più agevole regolamentazione degli adempimenti richiesti alle società per la realizzazione di tali operazioni, il funzionamento del mercato unico interno e il relativo esercizio della libertà di stabilimento, assicurando, al contempo, il mantenimento di un adeguato livello di protezione sociale per tutti i soggetti coinvolti (in particolare: i soci di minoranza, dipendenti e creditori).

Le nuove disposizioni introdotte con il Decreto hanno iniziato a produrre effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 applicandosi alle operazioni transfrontaliere e internazionali

nelle quali le società partecipanti non avessero ancora provveduto, in tale data, alla pubblicazione del relativo progetto (art. 56 co. 1, Decreto).

Al fine di evitare che le suddette operazioni possano essere realizzate con scopi abusivi o fraudolenti, il rispetto di tali disposizioni e delle formalità ivi previste è anche da sanzioni di natura penale, introdotte nel Decreto in attuazione ai principi espressi dall'art. 3 lett. r) legge delega n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea).

Sul fronte sanzionatorio, l'art. 54 del d.lgs. 19/23 introduce nell'ordinamento penale il nuovo reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che punisce il comportamento di chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Nell'ottica di rafforzare il contrasto a fenomeni illeciti che possano verificarsi nell'ambito di tali operazioni, il successivo art. 55 provvede inoltre ad inserire il nuovo reato nell'elenco dei "Reati societari" richiamati dall'art. 25-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001, dai quali può derivare la responsabilità dell'ente nel cui interesse e vantaggio sia stato commesso l'illecito, prevedendo altresì, in caso di condanna, l'applicazione in capo quest'ultimo di una sanzione pecuniaria (da centocinquanta a trecento quote).

Il catalogo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/01 viene ampliato su impulso di matrice sovranazionale, con conseguenti oneri in capo alle società che siano interessate dalle disposizioni normative di nuova introduzione.

Per quest'ultimi occorre adeguare il Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01, mediante l'aggiornamento del cd. risk assesment dei processi "sensibili" rispetto alla nuova fattispecie penale di cui all'art. 54 d.lgs. 19/23 e adottando – qualora non già presenti – idonei presidi di controllo per la prevenzione del nuovo rischio-reato.

L'ambito di applicazione del d.lgs. 19/23 viene definito all'art.2 è il seguente:

a) operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;

b) operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

c) operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

d) operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

In particolare, nell'art. 1 del Decreto si definisce:

- "operazione transfrontaliera": una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea (art. 1 lett. f);

- “operazione internazionale”: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea (art. 1 lett. g).

Rimangono invece esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute dal d.lgs. 19/23 le società per le quali non è consentita la partecipazione ad un'operazione transfrontaliera o internazionale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7.

Il nuovo reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” di cui all'art. 54 del Decreto è posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all'art. 29, norma che prescrive le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del cd. “certificato preliminare” attraverso il quale l'autorità preposta (per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera.

A tale riguardo è disposizione pacificamente applicabile anche alle operazioni di trasformazione (disciplinate nel Capo II) e di scissione (disciplinate nel Capo IV), in forza del richiamo espresso a tale norma effettuato rispettivamente dall'art. 7 (per le trasformazioni) e dall'art. 42 (per le scissioni) del Decreto.

Il ricorso alla sanzione penale da parte del legislatore nazionale sottolinea il ruolo centrale attribuito nella nuova disciplina normativa al cd. “certificato preliminare”, il cui rilascio si inserisce nell'ambito di un articolato iter procedimentale che dovrà essere seguito dagli enti partecipanti nell'esecuzione di tali operazioni e che prevede il compimento di una serie di adempimenti e formalità tra i quali, a titolo esemplificativo: a) la redazione del progetto di operazione transfrontaliera da parte degli organi di amministrazione o direzione; b) la predisposizione di una relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici corredata dalla redazione di un esperto indipendente; c) il controllo di legalità dell'operazione; d) l'approvazione dell'operazione da parte degli organi societari; e) la pubblicità del progetto e dell'ulteriore documentazione indicata.

In particolare, “certificato preliminare” deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 29 dal notaio in qualità di pubblico ufficiale, in quanto soggetto al quale è demandato lo svolgimento del controllo di legittimità ex ante delle operazioni transfrontaliere prima che queste producano effetto.

In conformità alle nuove disposizioni normative introdotte con l'entrata in vigore del d.lgs. 19/23, la società italiana partecipante alla fusione (e, in forza del sopra menzionato richiamo operato all'art. 29, anche alla trasformazione e la scissione) dovrà richiedere il rilascio del suddetto certificato al notaio, il quale dovrà attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell'operazione societaria.

Tale richiesta dovrà essere preventivamente supportata da parte della società richiedente da una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni elencati nell'art. 29, comma 2 del Decreto (nonché dall'art. 30, qualora dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato), che dovranno essere allegati alla domanda di rilascio e sulla base dei quali il notaio dovrà svolgere le proprie valutazioni.

Il rilascio del certificato preliminare dovrà avvenire da parte del notaio, salve ragioni di eccezionale complessità specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa e potrà essere negato dal medesimo qualora “ritenga non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione”, dovendo in questo caso “comunicare senza indugio

agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato” in modo da consentire alla società di sanare le eventuali mancanze (cfr. art. 29).

La struttura della fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29:

- formi documenti in tutto o in parte falsi;
- alteri documenti veri;
- renda dichiarazioni false;
- ometta informazioni rilevanti.

L’assenza di qualunque ulteriore specificazione consente di individuare il soggetto attivo in qualunque persona fisica che, interna o esterna all’ente, e indipendentemente dalla funzione o ruolo rivestito, partecipi, anche a titolo di concorso, ai sensi dell’art. 110 c.p., all’attività preliminare di raccolta e/o predisposizione di quanto richiesto per il rilascio del menzionato “certificato preliminare”.

Quanto alla condotta tipica, la stessa potrà realizzarsi sul piano materiale come condotta:

- di natura commissiva, in caso di formazione di documenti in tutto o in parte falsi, o di alterazione di documenti veri, o ancora in caso di rilascio di dichiarazioni false,
- o
- di natura omissiva, laddove non vengano fornite le “informazioni rilevanti”.

L’elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel dolo specifico, essendo previsto che il soggetto agente abbia realizzato, con consapevolezza e volontà, le condotte tipiche descritte nella fattispecie, con l’ulteriore finalità di simulare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, sebbene quest’ultimo risultato non sia richiesto per l’integrazione del reato.

In caso di condanna, la sanzione prevista per la persona fisica è quella della reclusione da sei mesi a tre anni, alla quale segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis c.p. in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione (cfr. art. 54 co. 2).

Stante il rinvio integrale alle norme che disciplinano la fusione di cui Capo III operato rispettivamente dagli artt. 7 e 42 del Decreto, il reato in esame potrà configurarsi anche in relazione ad operazioni di trasformazione e di scissione che siano state poste in essere nell’ambito degli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato preliminare.

Per la nostra analisi, di fondamentale importanza sono le modifiche al decreto legislativo 231/01. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19/23 viene inoltre modificato l’art. 25-ter comma 1 del d.lgs. 231/01, nel quale sono richiamati i “Reati societari” (fino ad oggi soltanto quelli previsti dal Codice civile) dai quali può originare una “responsabilità amministrativa” degli enti.

In particolare, l’art. 55 del “Decreto” inserisce, dopo la lettera s-bis) dell’art. 25 -ter d.lgs. 231/01, la lettera s-ter) che:

- introduce nel catalogo dei cd. reati – presupposto il nuovo delitto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” di cui all’art. 54 d.lgs. 19/23;
- stabilisce – nel caso di condanna – l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

La società potrà dunque essere ritenuta responsabile in relazione al nuovo reato presupposto di cui all’art. 54 d.lgs. 19/23 qualora, a) in conformità ai criteri ascrittivi della responsabilità previsti dall’art. 5 d.lgs. 231/01, alla realizzazione di tale reato abbia partecipato (anche solo a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p.) un soggetto “apicale” o sottoposto” riferibile alla sua organizzazione; b) qualora il reato sia stato posto in essere (anche) nel suo interesse o vantaggio; c) all’ente sia possibile

rimproverare un difetto di organizzazione che abbia agevolato la commissione del suddetto reato (ad esempio, in conseguenza dell'omessa o inadeguata e/o infettiva adozione di meccanismi di controllo per prevenire il verificarsi del rischio- reato punito dalla norma penale, ovvero per assicurare la veridicità e la completezza delle informazioni e/o della documentazione a supporto della richiesta del certificato preliminare (cd. colpa di organizzazione).

In tal caso, tenuto conto che ai sensi dell'art. 10 co. 3 del d.lgs. 231/01 il valore di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente ritenuto responsabile in relazione al reato di cui all'art. 54 d.lgs. 19/23 potrà essere nella specie ricompresa tra un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700.

Sanzione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-ter co. 3 d.lgs. 231/01, potrà essere aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Non è invece prevista, come per gli altri "Reati societari" richiamati all'art. 25 ter d.lgs. 231/01, l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/01.

In conseguenza dell'estensione del catalogo dei reati – presupposto di cui al d.lgs. 231/01, con l'introduzione del nuovo reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" di cui all'art. 54 d.lgs 19/23, gli enti che potrebbero essere coinvolti in operazioni societarie "transfrontaliere" rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto dovranno provvedere ad aggiornare il loro Modello organizzativo al fine di evitare il rischio di essere chiamati a risponderne ai sensi del d.lgs. 231/01.

In questa prospettiva potrebbero essere esposte al rischio-reato in esame operazioni di fusione realizzate nell'ambito di gruppi societari, tra società italiane e società di diritto straniero, o comunque effettuate da società nazionali che abbiano intenzione di estendere il proprio raggio di operatività nell'ambito del mercato unico attraverso la costituzione di nuovi veicoli collocati nell'Unione.

L'aggiornamento del Modello Organizzativo prevede l'integrazione risk assesment, al fine di individuare i processi aziendali "sensibili" esposti alla commissione del nuovo reato di cui all'art. 54 d.lgs. 19/23, nonché le funzioni aziendali coinvolte nelle singole attività ritenute "a rischio", con l'aggiunta della descrizione delle possibili modalità di commissione del reato con riguardo allo specifico contesto aziendale.

Tra i primi si prendono in considerazione i processi connessi alla gestione delle operazioni straordinarie, già esposti al rischio della commissione di altri reati societari richiamati dall'art. 25 – ter (quali, ad esempio, quello punito ai sensi dell'art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori" e dagli artt. 2621-2622 c.c. in tema di "False comunicazioni sociali") e di altre fattispecie penali rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 (si pensi a quelle di riciclaggio/impiego e autoriciclaggio).

In considerazione della natura di pubblico ufficiale rivestita dal notaio nel controllo di legalità di cui all'art. 29 d.lgs. 19/23, le attività aziendali connesse alla gestione delle operazioni societarie transfrontaliere, ed in particolare alla richiesta e al rilascio del certificato e ai rapporti intrattenuti a tal fine con il notaio da parte delle funzioni preposte, andrà inoltre ritenuta come "sensibile" anche rispetto ai "Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione" (nella specie, i reati di corruzione in genere).

Agli esiti della gap analysis, la società ritiene che l'assetto dei presidi già in essere nell'ambito della sua organizzazione (formalizzati nella normativa interna già in vigore) è da ritenersi sufficiente per la prevenzione del rischio-reato in esame non ritenendo necessario - tenuto conto delle potenziali modalità di commissione del reato evidenziate nell'attività di mappatura - adottare nuovi meccanismi di controllo (di natura

organizzativa e/o procedurale) per assicurare il puntuale e corretto rispetto di quanto richiesto dalla nuova disciplina, in particolare con riferimento agli adempimenti prescritti per il rilascio del certificato preliminare.

Sotto questo profilo, in chiave preventiva e di mitigazione del rischio – reato di cui all'art. 54 d.lgs. 19/23, si ritengono efficaci i presidi che garantiscano il coinvolgimento di più livelli autorizzativi nella predisposizione e verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle informazioni da allegare alla richiesta di certificato preliminare, nonché la piena tracciabilità dell'intero processo di formazione finalizzato alla predisposizione e invio della suddetta richiesta.

7. DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

L'Art. 8 del Capo II del decreto, ha modificato l'art.12 ed inserito l'art. 12-bis “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nel D.lgs. n. 286/1998 “Testo unico sull'immigrazione”.

Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Di seguito la suddivisione dei capitoli del decreto immigrazione 2023 con specifiche sulla materia che interessano i datori di lavoro.

Capo I Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

- art. 1 “Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri” (prevede un DPCM con programmazione triennale invece che Decreto interministeriale annuale, ovvero il comma 1 prevede che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo n. 286 del 1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

- Art. 2 “Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (semplificazione amministrativa e possibilità di lavoro con nulla osta nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno - Asseverazione non richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa)

- Art. 3 “Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote” (consentito al di fuori delle quote previste dai dpcm flussi l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato

- Art. 4 “Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare” (con il quale si specifica che ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni).

- Art. 5 “Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie” (I datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda con i recenti decreti flussi 2022 e 2023 per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, con i

successivi decreti sui flussi l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti)

- Art. 6 “Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti”
- Art. “7 Protezione speciale”

Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

2. Art. 8 “Disposizioni penali” (contiene due disposizioni di natura penale, che intendono inasprire il sistema di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare: l'art. 8 co. 1 lett. a) aumenta di un anno le cornici edittali previste all'art. 12 TUI co. 1 e co. 3, mentre l'art. 8 co. 1 lett. b) introduce nel TUI l'art. 12-bis, ove è disciplinata la nuova ipotesi di Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina)
3. Art. 9 “Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale”
4. Art. 10 “Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri”

8. DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Legge sul Whistleblowing”).

Il “Whistleblowing” è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. “whistleblower”) sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela.

La Legge 179/2017 ha introdotto un'apposita disciplina nell'ambito del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti: in tal modo, l'ente privato (società, associazione, ecc.) che sceglie di dotarsi del Modello 231 deve anche prevedere un sistema di segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, oltre che di garanzia della protezione nei confronti del segnalatore di illeciti (c.d. sistema di whistleblowing).

Fino al D.lgs. n.23/2023, nel settore privato, il sistema di tutela dei whistleblowers ha trovato applicazione solamente in capo agli enti privati dotati di Modello 231 tuttavia il recepimento della Direttiva Whistleblowing UE con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha innovato la disciplina vigente.

Con il D.Lgs. 24/2023 è stata recepita la Direttiva 1937/2019 riguardante la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea (“Whistleblowing”) commesse all'interno di una azienda/organizzazione.

Il Decreto di recepimento e la Direttiva UE regolamentano sia al settore pubblico che quello privato e le misure di protezione, ivi previste, sono, pertanto, rivolte sia ai dipendenti privati che pubblici.

I soggetti che rientrano nell'ambito di protezione della norma sono individuati nel modo più estensivo possibile.

Non sono solo i dipendenti, ma anche coloro che hanno cessato il loro rapporto di lavoro ovvero anche coloro che lo devono ancora iniziare (in fase di assunzione) e che,

comunque, vengono a conoscenza di una violazione rilevante ai fini del “whistleblowing”.

Sono, inoltre, compresi anche i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, indipendentemente dalla loro retribuzione o meno, fino ad arrivare agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

L’ambito di operatività della normativa prevede alcuni specifici settori come rilevanti, in ambito comunitario, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici e concorrenza.

Nel diritto interno vi è l’estensione alle violazioni del diritto nazionale quali gli ulteriori illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, nonché alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- **I soggetti che devono istituire il canale di segnalazione interna**

I soggetti che hanno dovuto istituire il canale di segnalazione interna entro il 17 dicembre 2023 sono enti/organizzazioni/società, appartenenti indistintamente al settore pubblico o a quello privato, che hanno avuto una media di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e/o determinato) nell’anno solare precedente (2022) pari o superiore a 50 fino a un massimo di 249.

Nel caso di soggetti costituiti nel corso del 2023 la media deve essere calcolata per l’anno in corso.

Per i soggetti con una media di lavoratori pari o superiore a 250 dipendenti l’obbligo di adozione del canale di segnalazione interna è scattato dal 15 luglio 2023.

- **Caratteristiche del canale di segnalazione interna**

I canali di segnalazione interna da istituirsi da parte dei soggetti del settore pubblico e del settore privato devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia: la riservatezza dell’identità della persona segnalante e della persona coinvolta; il contenuto della segnalazione; la documentazione.

Le segnalazioni possono essere fatte sia in forma scritta (anche con modalità informatiche) che orale.

L’utilizzo di piattaforme informatiche è la modalità consigliata (linee guida Anac) considerato che le stesse possono agevolmente soddisfare il prescritto ricorso a strumenti di crittografia.

- **Le caratteristiche che tali canali di segnalazione interna devono avere sono:**

1. facilità di accesso;
2. intellegibilità (lingua comprensibile da chi deve utilizzare il canale di segnalazione);
3. illustrazione dettagliata del processo di gestione della segnalazione ed individuazione dei soggetti incaricati;
4. garanzia della trattazione riservata delle segnalazioni.

- **Adempimenti formali per l’adozione del canale di segnalazione**

Per l’adozione del canale di segnalazione interna devono essere rispettati alcuni adempimenti formali:

1. comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali prima della sua formale adozione;

2. adozione di una delibera di approvazione dell'atto organizzativo da parte dell'organo di indirizzo che definisca le procedure (ruolo e i compiti dei diversi soggetti coinvolti) per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

- **I gestori e la gestione del canale di segnalazione interna**

1. La gestione del canale interno di segnalazione può essere affidata a:
 2. una persona interna specificamente formata;
 3. un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato;
 4. un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Il gestore incaricato dovrà poi svolgere le seguenti attività:

1. rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
2. interloquire con la persona segnalante ed ove ritenuto necessario richiedere delle integrazioni;
3. dare diligente seguito alla segnalazione;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
5. mettere a disposizione dei soggetti interessati (segnalanti) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni di cui appena sopra devono essere rese facilmente visibili, nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono rapporti (commerciali, di fornitura di beni e /o servizi) con l'ente obbligato alla istituzione del canale di segnalazione interna.

La presenza di un sito internet del soggetto obbligato impone a quest'ultimo la pubblicazione delle informazioni, meglio se in una sezione dedicata dello stesso. Si ritiene che il sito internet sia il modo migliore per rendere accessibili le informazioni a tutti i soggetti interessati.

Il canale di segnalazione interna è obbligatorio.

La possibilità di utilizzo del canale di segnalazione esterna da parte della persona segnalante è condizionata al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

1. non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
2. è già stata effettuata una segnalazione che non ha avuto seguito;
3. si ritiene che la segnalazione interna non abbia efficace seguito anche se effettuata o che possa determinare un rischio di ritorsione;
4. fondato motivo di pericolo imminente per il pubblico interessa.

- **Privacy e whistleblowing**

Le prescrizioni privacy relative alla gestione dei canali di segnalazione si possono sintetizzare in senso generale nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa di riferimento (G.D.P.R. 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 51/2018).

In sintesi, alcuni degli aspetti privacy relativi all'adozione dei canali di segnalazione:

1. raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce (i dati manifestamente non utili non devono essere raccolti);
2. conservazione dei dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
3. trattamento dei dati personali in modo da garantirne la sicurezza, compresa la loro protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale;

4. effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
5. aggiornamento del Registro delle attività di trattamento.

- **Le sanzioni in caso di mancata istituzione del canale di segnalazione**

La mancata istituzione del canale di segnalazione interna ovvero l'istituzione del canale di segnalazione interna non conforme a quanto previsto dal Decreto comporta l'irrogazione da parte di Anac della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il soggetto responsabile al quale viene applicata tale sanzione è l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

9. LEGGE 14 luglio 2023 n. 93

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”

La cd. “anti pezzotto” mira ad impedire la proliferazione di abusi e illeciti connessi alla violazione del diritto d'autore online e contrastare il fenomeno della pirateria online, modificando, integrando ed aggiornando le disposizioni già vigenti.

Il percorso legislativo ha trovato avvio con il piano d'azione europeo sulla proprietà intellettuale del 2020, prima, e con la successiva raccomandazione UE contro la pirateria online del 4 maggio 2023, poi.

Il testo della L. 93/2023 tutela la proprietà intellettuale ed i relativi soggetti coinvolti (imprese, autori, artisti e creatori), cercando di promuovere forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari ed utenti di rete, salvaguardando i diritti alla segretezza delle comunicazioni e promuovendo la libertà di espressione e di informazione.

L'art. 3 della Legge 93/2023 modifica il comma 1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001) introducendo la lettera h-bis), che punisce chiunque abusivamente “esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

La nuova fattispecie di reato è punita con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493; per l'ente, ai sensi dell'art. 25-novies del d.lgs. 231/01, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e di sanzioni interdittive.

La modifica normativa è finalizzata a contrastare il fenomeno della pirateria, tutelando la proprietà intellettuale e il diritto d'autore.

La Legge 93/2023, attribuisce altresì maggiore rilevanza alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che può ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando provvedimenti cautelari d'urgenza.

La riforma riguarda innanzitutto, tra gli altri, gli enti che operano nel settore editoriale, cinematografico, televisivo, artistico e musicale, che dovranno dunque valutare eventuali rischi di commissione del reato previsto dalla nuova normativa nonché l'opportunità di implementare e aggiornare il proprio Modello Organizzativo in conformità con le nuove disposizioni.

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge “anti pezzotto” riguarda alcune modifiche alle disposizioni della Legge sul diritto d’Autore (segnatamente gli articoli 171-ter e 174-ter L. 633/1941) e del Codice penale (l’articolo 131-bis).

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà ora il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente e ciò tramite il blocco dei nomi di dominio e del traffico di rete verso gli indirizzi IP ricondotti ad attività illecite, bloccando contestualmente anche ogni altro futuro nome di dominio connesso o collegabile.

L’AGCOM adotterà tali provvedimenti prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione del contenuto illegale, sempre in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Il provvedimento di disabilitazione verrà notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai gestori dei motori di ricerca e ai fornitori, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento.

Il provvedimento dell’Autorità dovrà essere eseguito nell’immediatezza e, in ogni caso, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per impedire agli utenti la fruizione dei contenuti diffusi abusivamente.

Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco si trovi all’interno dell’UE, l’Autorità potrà prevedere partenariati con i propri corrispondenti per contrastare efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio.

Qualora invece, gli indirizzi IP soggetti al blocco si trovino al di fuori del territorio UE, l’Autorità li dovrà inserire immediatamente nella Counterfeit and Piracy Watch List, compilata annualmente dalla Commissione europea.

L’Autorità avrà, poi, l’onere di trasmettere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati.

L’AGCOM, infine, dovrà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adeguare il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore n. 680/13/CONS e, entro 30 giorni, convocare un tavolo tecnico – con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori e delle associazioni maggiormente rappresentative – che avrà l’obiettivo di definire una piattaforma tecnologica unica (da adottare entro il termine massimo di 6 mesi), utile a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

Da ultimo, con l’obiettivo di sensibilizzare e consapevolizzare gli utenti e il pubblico, la Legge 93/2023 ha stabilito che il Ministero della cultura, si coordinerà con l’AGCOM, le organizzazioni di categoria più rappresentative ed i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, al fine di organizzare campagne di informazione, nonché iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, incentrate sul valore della proprietà intellettuale per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione dei contenuti tutelati dal diritto d’autore.

10. LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, consta di 16 articoli, ripartiti in 9 Capi. Di particolare interesse sono le disposizioni del Capo I (articoli 1- 2-bis) in materia di processo penale.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali, l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

L'articolo 2-bis reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza. Sono integrati i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).

Di interesse sono poi anche le disposizioni del Capo IV (articoli 6-6-ter) il quale introduce disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche.

Nello specifico, l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del Codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto. L'articolo 6-bis introduce una sanzione penale per chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani.

Di fondamentale importanza per il presente aggiornamento è l'articolo 6-ter che reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti, al decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

Il legislatore ha introdotto nell'alveo dei reati-presupposto tre nuove fattispecie di reato: quelle di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.), di "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) e di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.), confluite negli artt. 24 e 25-octies.1 del decreto.

11. LEGGE 27 dicembre 2023, n.206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

La normativa ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare in Italia e all'estero le produzioni di eccellenza e del patrimonio culturale italiani, nonché il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del Made in Italy.

Il legislatore è andato a modificare i due reati di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.) e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), già reati-presupposto del “decreto 231” (art. 25-bis.1), provvedendo, per quanto riguarda il primo, ad ampliarne l’ambito di operatività alla mera detenzione finalizzata alla vendita.

12. LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale

In data 8 febbraio, è entrata in vigore la legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale”.

Il provvedimento sanziona, in primo luogo, chiunque “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui” e, in secondo luogo “chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico”.

Nel dettaglio, la legge modifica gli articoli 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 635 (Danneggiamento) e 639 (Depauperamento e imbrattamento di cose altrui) integrando, in tal modo, la tutela ai beni culturali e paesaggistici.

Il delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p. è reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001.

13. LEGGE 28 giugno 2024, n. 90

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

La legge 28 giugno 2024, n. 90 è nota come “Legge sulla Cybersicurezza” introduce un quadro organico e dettagliato di misure destinate a rafforzare la sicurezza informatica su tutto il territorio nazionale. La legge mira a disciplinare vari aspetti della cybersicurezza, dalla governance agli obblighi di notifica degli incidenti, dai requisiti per i contratti pubblici alle preclusioni per l’assunzione di alcune tipologie di professionisti. Di seguito il dettaglio, le implicazioni e gli adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni e le aziende.

L’ ambito di applicazione della legge è molto ampio e prevede diverse tipologie di soggetti, tra cui:

1. Pubbliche Amministrazioni: individuate puntualmente dalla norma, queste includono una vasta gamma di enti che devono implementare misure di sicurezza cibernetica conformi ai nuovi requisiti.
2. Soggetti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: entità che operano in settori critici per la sicurezza nazionale e che sono pertanto soggette a stringenti obblighi di sicurezza.
3. Soggetti sottoposti alla Direttiva NIS e NIS2: organizzazioni che devono conformarsi agli standard europei di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Organi dello Stato essenziali per la cybersicurezza: tra cui il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), gli Organismi di informazione per la Sicurezza e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con il suo Nucleo per la Cybersicurezza.

Le pubbliche amministrazioni sono uno dei principali destinatari della nuova normativa. Pertanto, si ritiene che, nonostante l'importanza dell'inserimento tra gli aggiornamenti del Modello, sia sufficiente l'informativa generale poiché con riferimento al modello adottato dalla società non vi sia alcun protocollo da inserire, modificare o implementare.

Gli obblighi che ne derivano includono per i soggetti destinatari della norma sono i seguenti:

1. Obblighi di notifica degli incidenti: le pubbliche amministrazioni devono notificare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza che potrebbero compromettere la sicurezza delle informazioni e delle reti. Questo obbligo mira a garantire una rapida risposta e mitigazione degli effetti negativi di eventuali attacchi cibernetici. La notifica deve includere dettagli sull'incidente, le misure adottate per contenerlo e le azioni intraprese per prevenirne il ripetersi.
2. Requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici: la legge impone che nei contratti pubblici vengano inseriti specifici requisiti di sicurezza informatica. Questo per assicurare che i fornitori e i partner commerciali delle amministrazioni pubbliche rispettino gli standard di sicurezza richiesti. In particolare, i contratti devono prevedere clausole che obbligano i fornitori a implementare misure di sicurezza adeguate e a notificare eventuali incidenti di sicurezza.
3. Preclusioni per l'assunzione di professionisti: vengono introdotte preclusioni per l'assunzione di alcune tipologie di professionisti che non rispettano determinati requisiti di cybersicurezza. Questo per garantire che solo personale qualificato e conforme agli standard di sicurezza possa operare all'interno delle amministrazioni pubbliche. Ad esempio, i professionisti devono possedere certificazioni specifiche e dimostrare competenze aggiornate nel campo della sicurezza informatica.
4. **Cybersicurezza pubblica e sicurezza nazionale: la legge estende le disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 ai reati informatici**, aumentando le responsabilità degli enti pubblici e delle aziende riguardo alla sicurezza cibernetica. Questo implica l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo che includano misure specifiche per prevenire e rilevare reati informatici.

Anche le aziende private sono soggette a una serie di obblighi previsti dalla nuova normativa. Questi includono:

Implementazione di misure di sicurezza: le aziende devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio. Questo include la protezione dei dati personali e delle informazioni aziendali critiche. Le misure devono essere proporzionate alla natura dei dati trattati e alle minacce potenziali.

Formazione e consapevolezza: le aziende devono investire nella formazione del proprio personale in materia di sicurezza informatica. La consapevolezza dei rischi cibernetici e la capacità di affrontarli sono elementi fondamentali per prevenire incidenti di sicurezza. I programmi di formazione devono essere periodici e aggiornati in base alle nuove minacce e tecnologie.

Valutazione e gestione del rischio: le aziende devono effettuare regolarmente valutazione del rischio per identificare e mitigare le vulnerabilità nelle loro infrastrutture IT. Questo processo include l'analisi delle minacce, la valutazione delle vulnerabilità e l'implementazione di misure di mitigazione. Le valutazioni devono essere documentate e riesaminate periodicamente.

Conformità alle normative: le aziende devono garantire la conformità alle normative vigenti, inclusa la nuova Legge sulla Cybersicurezza, per evitare sanzioni e responsabilità legali. Questo implica l'adozione di politiche e procedure che assicurino il rispetto delle disposizioni legislative e la capacità di dimostrare la conformità in caso di audit o ispezioni.

Con la legge n.90 del 28 Giugno 2024 sono state apportate modifiche, introduzioni e abrogazioni di articoli del codice penale all'interno dell'Art.24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), che a sua volta ha subito modifiche anche nel testo più precisamente Art.640 (Truffa) e Art.640-quater (Applicabilità dell'articolo 322-ter)

La stessa Legge ha apportato modifiche ed introduzione anche ad articoli del codice penale all'interno dell'Art.24 del D.Lgs231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) di seguito elencati: Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici etc.); Art. 615-quinquies- Abrogato (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, etc.); Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri etc.); Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni etc.); Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri etc.); Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni etc.); Art. 623-quater (Circostanze attenuanti); Art. 629 (Estorsione); Art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); Art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di etc.); Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici); Art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi, etc.); Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse); Art. 639-ter (Circostanze attenuanti)

14. DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.111

Il D.lgs. n.87 del 14 giugno 2024 ha modificato l'art.25- quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 (Reati tributari) aggiungendo il comma 2-bis all'art.10-quater del D.lgs. n. 74/2000 relativo alla eventuale esclusione di punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito.

15. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

Il provvedimento, entrato in vigore il 2 marzo, prevede l'adozione di diverse misure, tra cui: all'art. 1, la rimodulazione dei fondi PNRR; all'art. 2, controlli e verifiche; all'art. 3, misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi; all'art. 6, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Nello specifico, per quanto concerne l'art. 3, si prevede l'estensione al PNRR delle funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.

E' indispensabile segnalare la modifica, ad opera del comma 9, dell'articolo 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori” inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001).

Con essa si prevede che, dopo il primo comma, si aggiunga il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Il Decreto-legge n. 19 è tra gli interventi legislativi che hanno recentemente modificato la vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il modello organizzativo deve essere mantenuto conforme alle previsioni dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 che delinea i requisiti fondamentali a cui il documento deve rispondere al fine di beneficiare della cosiddetta efficacia esimente prevista dal decreto legislativo 231 anche per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono

contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Si ritiene fondamentale l'introduzione della novella normativa all'interno dell'aggiornamento, pur consapevoli che, la società non svolge attività che rientra tra quelle sopra elencate.

Si ritiene, altresì fondamentale l'informativa alle persone che occupano posizioni apicali all'interno della società dell'introduzione della novella così che possano essere messi al corrente nel caso in cui dovessero stipulare contratti che comportino l'applicazione dei dettami sopra descritti con valutazione dei protocolli.

2.1 Reati non previsti nel novero dei reati e nelle successive revisioni e Reati previsti nel novero dei reati che hanno subito modifiche legislative suddivisi per interventi legislativi con norme di riferimento

1) DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184

Art. 493 ter Codice Penale “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493 quater Codice Penale “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640 ter Codice Penale “Frode informatica” comma 2

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

2) DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195

Art. 648 Codice Penale “Ricettazione”

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis Codice penale “Riciclaggio”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter Codice penale “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

c.d. “autoriciclaggio”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3) LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Articolo 24 bis Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25 quinquies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti contro la personalità individuale”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 sexies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Abusi di mercato”

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 615 quater Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha altresì disposto l'introduzione di un comma dopo il secondo

Art. 615 quinquies Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

[ABROGATO] *Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90*

Art. 617 quater Codice penale “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) [ABROGATO] *Il comma 4 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto la modifica dell'alinea, dei numeri 1) e 2) e l'abrogazione del numero 3).*

Art. 617 quinquies Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa

apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.

Art. 600 quater Codice penale “Detenzione o accesso a materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 609 undecies Codice penale “Adescamento di minorenni”

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Articolo 185 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) - (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) “Manipolazione del mercato”

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del

fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

I commi 2-bis e 2-ter sono stati abrogati dall'art. 26, comma 1, lettera d) della 23 dicembre 2021, n. 238.

4) LEGGE 9 marzo 2022, n. 22

Articolo 25 septiesdecies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti contro il patrimonio culturale”

Introdotta dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 duodevicies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

introdotta dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 240 bis Codice penale “Confisca in casi particolari”

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, nonché dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 octies, primo comma, 452 quaterdecies, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo

2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Il comma 1 è stato ulteriormente modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Art. 518 bis Codice penale “Furto di beni culturali”

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 ter Codice penale “Appropriazione indebita di beni culturali”

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 quater Codice penale “Ricettazione di beni culturali”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 quinquies Codice penale “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 quater e 518 sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 sexies Codice penale “Riciclaggio di beni culturali”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 septies Codice penale “Autoriciclaggio di beni culturali”

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518 quater.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 octies Codice penale “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 novies Codice penale “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 decies Codice penale “Importazione illecita di beni culturali”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 undecies Codice penale “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 duodecies Codice penale “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o

integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6

Art. 518 terdecies Codice penale “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 quaterdecies Codice penale “Contraffazione di opere d'arte”

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 quinquiesdecies Codice penale “Casi di non punibilità”

Le disposizioni dell'articolo 518 quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 sexiesdecies Codice penale “Casi di non punibilità”

La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 septiesdecies Codice penale “Circostanze attenuanti”

La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero compori un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

Art. 518 duodevicies Codice penale “Confisca”

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22

5) DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156

Articolo 25 quinquiesdecies “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Reati tributari”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

Articolo 6 “Legge sui reati tributari” (D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) “Tentativo”

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.

1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Articolo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156

6) DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 - Art. 29 “Certificato preliminare”

1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
- g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
- h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);
- i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

- a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
- b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
- c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
- d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
- e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;
- f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;
- g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la

violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 - Art. 54 “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 - Art. 55 “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
- b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;
- c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

Articolo 25 ter Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Reati societari”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) *Lettera abrogata dalla L. 27 maggio 2015, n. 69;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Articolo 2506.1 Codice Civile “Scissione mediante scorporo”

Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Articolo introdotto dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Articolo 2510 Codice Civile “Trasferimento della sede all'estero”

Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

Articolo introdotto dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

7) LEGGE 14 luglio 2023 n. 93

Articolo 12 Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. [comma abrogato]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta

milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis. [Comma abrogato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173]

6-ter. [Comma abrogato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173]

6-quater. [Comma abrogato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173]

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore,

di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria precedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

articolo modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173

Articolo 12 bis Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Articolo introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

Articolo 22 Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24 bis, comma 2.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. [ABROGATO]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. [ABROGATO]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il

lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. [ABROGATO]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152

Articolo 24 bis Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) “Verifiche”

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

8. DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

La Società, in aderenza agli obblighi imposti dalla normativa, ha sviluppato un apposito canale di comunicazione che consenta nel pieno rispetto delle tutele personali, la segnalazione di atti o fatti illeciti oltre che di altre irregolarità.

9) LEGGE del 14 luglio 2023 n.93

Articolo 171 ter “Legge sulla protezione del diritto d'autore” (L. 22 aprile 1941, n. 633) “Dispositivo dell'art. 171 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore”

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 14 luglio 2023, n. 93

Articolo 171 quater “Legge sulla protezione del diritto d'autore” (L. 22 aprile 1941, n. 633) “Dispositivo dell'art. 171 quater Legge sulla protezione del diritto d'autore”

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 131 bis Codice penale “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta

susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la modifica dell'art. 131-bis, commi 1 e 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 131-bis.

Il n. 4-bis è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2 della L. 14 luglio 2023, n. 93.

L'art. 3 della Legge 93/2023 modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/01) introducendo la lettera h-bis)

10) LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137

Articolo 24 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno

dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

articolo modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Articolo 25 octies 1 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Disposizione introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 6-ter, comma 2, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, il quale ha altresì modificato la rubrica e il comma 3 del presente articolo.

Art. 268 Codice di procedura penale “Esecuzione delle operazioni”

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134].

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto

neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'.

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini
[2-ter. ABROGATO]

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche [266 bis], il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma.

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

I commi 2 e 2-bis sono stati modificati dall'art. 1, comma 2-ter, lettere a) e b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

I commi 2-bis e 6 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera d) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Art. 270 Codice di procedura penale “Utilizzazione in altri procedimenti”

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Articolo modificato dall'art. 1, commi 2-quater e 2-quinquies del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-quinquies) che "La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 51 Codice di procedura penale “Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale”

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
- b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [372, 412, 413 c.p.p.], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371 bis sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei

delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474(8), 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Articolo modificato dal D. L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 dall'art. 49, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 e dall'art. 17, comma 1, lettera a) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 423 bis Codice penale “Incendio boschivo”

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155; dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e dall'art. 6, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Articolo 255 Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “Abbandono di rifiuti”

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Articolo modificato dall'art. 6-ter, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Art. 452 bis Codice penale “Inquinamento ambientale”

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di

un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Articolo modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Art. 452 quater Codice penale “Disastro ambientale”

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

11) LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Art. 517 Codice penale “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Articolo modificato dall'art. 52, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

12) LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6

Art. 518 duodecies Codice penale “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

Disposizione introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22 e modificata dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Testo già sopra riportato integralmente

Art. 639 Codice penale “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Articolo modificato dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 e dalla L. 22 gennaio 2024, n. 6

13) DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87

Articolo 25 quinquiesdecies “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Reati tributari”

Articolo già riportato sopra

Articolo 10 quater “Legge sui reati tributari” (D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) “Indebita compensazione”

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

14) LEGGE 28 giugno 2024, n. 90

Articolo 24 bis “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 615 ter Codice penale “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 615 quater Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

Articolo già riportato sopra

Art. 617 bis Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra

altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 617 quater Codice penale “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

Articolo già riportato sopra

Art. 617 quinquies Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

Articolo già riportato sopra

Art. 617 sexies Codice penale “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 623 quater Codice penale “Circostanze attenuanti”

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 623 quater Codice penale “Estorsione”

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 629 quater Codice penale “Estorsione”

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 bis Codice penale “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 ter Codice penale “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 quater Codice penale “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Articolo modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 quater 1 Codice penale “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 quinquies Codice penale “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Articolo sostituito dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 639 ter Codice penale “Circostanze attenuanti”

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

3. Le Linee Guida

Nella predisposizione dell'odierna revisione del Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria nel giugno 2021, della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012 e del documento contenente i principi di vigilanza e controllo realizzato nel febbraio 2019 dal CNDCEC.

Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso - come peraltro precisano espressamente le stesse -. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

Attraverso l'adozione del Modello ed il suo costante aggiornamento, Ecsa Italia s.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità di:

- consapevolezza: per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- condanna di tali forme di comportamento illecito comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi
- tempestività negli interventi, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello ed i suoi aggiornamenti mirano ad assicurare, quindi, la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle Società per reati commessi dai propri dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti), dai vertici e dai collaboratori aziendali e da chiunque agisca in nome e per conto della Società.

4. Il Modello

4.1 La costruzione del Modello

A partire dall'anno 2008, Ecsa Italia s.r.l. ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire l'adozione del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione del presente aggiornamento del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle disposizioni indicate al capitolo 3).

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Ecsa Italia s.r.l. ha deciso di procedere prima con la sua predisposizione ed adozione ed in seguito all'aggiornamento in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa

4.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello e dei suoi aggiornamenti non solo consentono a Ecsa Italia s.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Ecsa Italia s.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Ecsa Italia s.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente aggiornamento del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is*”) esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le *policy* e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- la struttura societaria;
- il sistema organizzativo aziendale;
- le *policy* e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Il presente aggiornamento del Modello, fermo restando la sua finalità peculiare si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda.

Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ⇒ Il Regolamento d’Organizzazione di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ Il manuale della qualità di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei **Processi Sensibili** di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ la circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- ⇒ Le disposizioni relative ai principi di vigilanza e controllo emanate dal CNDCEC;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l’attribuzione ad un **organismo di vigilanza** del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse** (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti;

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione si avvale dell'Organismo di Vigilanza, che ha il compito principale di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del Sistema di Controllo Interno oltre che delle valutazioni effettuate dal sindaco unico della società.

Il sistema di pianificazione e controllo viene inoltre implementato a livello di singola unità operativa, attraverso la produzione periodica per il vertice aziendale, di rapporti riepilogativi per sovrintendere alle attività specifiche.

4.4 L'adozione del Modello e successive modifiche

Ecsa Italia s.r.l. ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2009 e con la medesima delibera ha istituito e nominato il proprio organismo di vigilanza (*Compliance Officer* o CO).

Nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo di governo della società" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Ecsa Italia s.r.l., salva la facoltà di delega da parte di quest'ultimo. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate da quest'ultimo. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal soggetto delegato non è sospesa.

In seguito agli sviluppi normativi introdotti dal Legislatore, la società ha provveduto al costante aggiornamento del Modello Organizzativo con le necessarie delibere del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11/02/2009 ed è stato portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci di Ecsa Italia s.r.l.

Nella Premessa al Codice Etico vigente nella Società si legge:

“Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” della Società, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.

Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali.

Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società, attraverso l’introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.

Il Codice Etico è il principale strumento d’implementazione dell’etica all’interno della Società ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione della Società, in modo da creare fiducia verso l’esterno”.

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:

- 1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2) Le norme etiche per le relazioni dell’impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3) Gli standard etici di comportamento:
 - Principio di legittimità morale
 - Equità ed eguaglianza
 - Tutela della persona
 - Diligenza
 - Trasparenza
 - Onestà
 - Riservatezza
 - Imparzialità
 - Tutela dell’ambiente
 - Protezione della salute;

- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico nella Società, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini.

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di cui si è detto al capitolo 3), si tende a realizzare una stretta integrazione tra “Modello” e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una “condotta aziendale”, con l'obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, ivi comprese la Pubblica Amministrazione e le Authorities, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti, o comunque sia con poteri di rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico.

È opportuno sottolineare che il Modello non è un Codice Etico. Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente, il Codice Etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che operano internamente e/o esternamente alla Società.

Conseguentemente il Codice Etico unitamente al Modello 231/2001 assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società.

Le Regole di Condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto. Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel Codice Etico.

Il Codice Etico di Ecsa Italia s.r.l. è pertanto parte integrante e sostanziale del Modello e viene riportato in allegato.

Il Codice Etico è inoltre affiancato da uno specifico Regolamento d'Organizzazione di Ecsa Italia s.r.l. che disciplina ogni aspetto operativo riguardante la definizione delle competenze, dei diritti, dei doveri e dei compiti di:

- Consiglio d'Amministrazione;
- Presidente/Delegato del Consiglio d'Amministrazione;
- Direzione;
- Procuratori aziendali.

5. Organizzazione e struttura aziendale

5.1 Organi societari e funzioni aziendali

Gli organi societari sono previsti e riportati nello Statuto vigente.

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Compete alla Direzione aziendale rendere noto a tutto il personale dipendente lo statuto vigente.

Le attribuzioni ed i compiti degli organi sociali ed in particolare degli Amministratori sono dettagliati nel Regolamento interno. Tale documento definisce anche le attribuzioni e le responsabilità degli Organi Sociali, dei Responsabili di funzione, dei Procuratori, nonché dei Comitati Tecnici.

Nello stesso tempo sono tracciate anche le linee guida per l'istituzione di un sistema di controllo interno con espresso richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'organigramma rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società, specifica l'articolazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate, riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

Tale quadro è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito degli Amministratori mantenere sempre aggiornato l'organigramma ed i suoi documenti collegati (quali ad esempio responsabilità assegnate alle unità organizzative) in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni struttura della Società.

È sempre competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci l'approvazione di modifiche strutturali ed inerenti l'organizzazione aziendale, come precisato nel Regolamento interno.

L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

Accanto alla responsabilità dei diversi responsabili di funzione, il compito del C.d.A. è quello di fornire i mezzi (personale, strutture e attrezzature) necessari per garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle varie funzioni sulla base delle richieste provenienti da quest' ultimi; viene comunque fatta salva l'opera di controllo effettuata da parte del CO nei limiti delle competenze e delle responsabilità ad esso attribuibili.

5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

In considerazione di quanto previsto dalla Policy societaria, in Ecsa Italia s.r.l. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, deve essere assicurata la costante attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema di **deleghe** deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Organi Sociali ecc.) che intrattengono per conto di Ecsa Italia s.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

Sulla base delle necessità operative della Società, il Consiglio di Amministrazione ha conferito idonee procure a ben individuati soggetti dandone notizia e pubblicità nelle forme di legge. Lo schema dei poteri e delle eventuali deleghe è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Fatta eccezione per i dipendenti eventualmente destinatari di procure, nessun altro collaboratore potrà sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti o documenti che impegnino economicamente la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In aggiunta alle deleghe predeterminate in funzione del ruolo assunto da taluni soggetti possono essere inoltre conferite anche procure speciali per specifici atti.

I procuratori non potranno sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti in virtù della procura rilasciatagli, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe conferite ai procuratori possono attribuire sia specifiche responsabilità, sia poteri di spesa consentendo a coloro che ne sono dotati di agire in nome e per conto della Società, rappresentando la stessa di fronte ai terzi ed impegnando l'azienda, in taluni casi, anche economicamente.

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Il conferimento delle procure avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. I procuratori vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro collocazione gerarchica. È da sottolineare che allo stato attuale l'attività aziendale non richiede il conferimento di procure e deleghe per lo svolgimento di determinate funzioni. La predisposizione di tutti gli atti societari avviene pertanto esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui, per motivi organizzativi, ciò non fosse possibile, è previsto che vengano seguite e rispettate le linee guide elencate nel presente paragrafo per l'assegnazione di deleghe e poteri amministrativi e dispositivi.

Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure devono avvenire sulla scorta di un adeguato processo che individui la funzione responsabile della proposta di procura, della fase inerente la valutazione giuridica della stessa, della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo e della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale.

Le deleghe e le procure in essere sono custodite presso la Società e sono a disposizione dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Si segnala che, con atto del 28/04/2022, la società ha adottato quale organo amministrativo un consiglio di amministrazione presieduto dalla casa madre svizzera - Ecsa Chemicals AG - socio unico di Ecsa Italia srl.

Si evidenzia, inoltre, che con lo stesso atto del 28/04/2022 la società ha nominato quale organo di controllo interno un Revisore Legale ai sensi dell'art. 2477 c.c. in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno

Ecsa Italia s.r.l. è dotata di un apparato di procedure che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l'agire della Società nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In merito al sistema di controllo preventivo, relativamente al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che il sistema di controllo interno sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

Questa impostazione è in linea con la logica dell'"elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ne consegue che il predetto sistema di controllo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che nella normalità dei casi il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati dalla cui commissione può derivare l'insorgere della responsabilità dell'ente sono, al momento, di tipo delittuoso nonché perseguiti a titolo doloso e che l'aggiramento dei modelli non può avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa, fatto salvo quanto disciplinato dal Testo Unico sulla Sicurezza.

Nel corso degli ultimi esercizi, la Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema di procedure aziendali che disciplinino le attività di tutte le strutture operative, nonché dei Sistemi di Gestione implementati (Ambiente, Qualità e Sicurezza), al fine di assicurare uniformità e adeguatezza delle modalità di redazione e di gestione sia delle procedure stesse che dei processi aziendali cui le stesse si riferiscono.

In tale contesto si inquadra l'attività svolta dalla Società al fine di creare un sistema in grado di gestire in modo integrato le varie funzioni aziendali così da poter monitorare i rischi a quest'ultime connessi.

Ecsa Italia s.r.l. ha infatti adottato sistematicamente le misure necessarie per la salvaguardia dei diritti e per la prevenzione dei reati attraverso:

- la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità in modo conforme alla norma *UNI EN ISO 9001:2015*;

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei rischi rilevanti in materia di *sicurezza sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza*.

6. Sistema di gestione dei flussi finanziari

Premessa

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Ecsa Italia s.r.l. risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale. Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le Linee Guida approvate in Ecsa Italia s.r.l. per l'attuazione del Dlgs. 231/2001 prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

Il sistema di controllo interno della Società prevede che l'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di amministrazione integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

6.1 Principi generali

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati - quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Ecsa Italia s.r.l. – risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi, il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale.

Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le politiche aziendali adottate da Ecsa Italia s.r.l., prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

La Società prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza debba proporre all'Amministrazione integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali

flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

Per quanto attiene ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita), essi sono basati su:

- 1) un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- 2) un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- 3) una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- 4) un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive e autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

Ecsa Italia s.r.l., nell'osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari, si è dotata pertanto di un sistema che garantisce:

- rispetto delle regole di correttezza;
- completa e trasparente contabilizzazione;
- osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;
- tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;
- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;

Come già precedentemente sottolineato, Ecsa Italia s.r.l. ha disposto, attraverso l'emanazione di apposite comunicazioni interne e circolari portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, le apposite procedure per l'inoltre delle richieste relative a qualsiasi tipo di spesa, comprese quelle relative alla "piccola cassa" (cancelleria, etc.).

Specifici principi, regole di comportamento, protocolli/procedure da adottare

1. Principi e regole generali di comportamento da adottare

Ai Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato indicate nel Modello;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello o comunque con le procedure aziendali;

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie e/o delle società di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

In particolare, agli Amministratori è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare in maniera fittizia il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari del Modello devono rispettare le regole di seguito indicate:

- osservare una condotta diligente, improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai Soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi Organi Sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi Organi Sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- gli Organi Societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari, ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, i Destinatari del Modello devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- gli Organi Societari ed i dipendenti della Società devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure loro conferite;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico.

Nel caso di coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito delle Attività sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e

l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la separazione dei compiti e delle responsabilità;

- i Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono prendere visione del Modello ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedano, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;

- i contratti con i Fornitori, nonché gli incarichi con Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese, nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e di conoscenza delle conseguenze nel caso di violazione;

- i contratti con i Fornitori, nonché gli incarichi con Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti, verificati dalla Direzione e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;

- l'attività prestata dai Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;

- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

6.2 La gestione commerciale

Con il termine Gestione Commerciale in senso lato si intende l'insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni intercorrenti tra l'Azienda ed il mondo esterno, cioè con i Clienti (ciclo attivo) ed i fornitori (ciclo passivo).

Nello specifico, la Gestione Commerciale si applica a tutte le aree di attività dell'azienda, riunite per semplicità nelle due macro-classi: Manutenzione e Materie prime.

Come nella normale attività d'impresa, l'unità d'informazione si basa sul documento, cioè sull'insieme di informazioni che definisce una transazione.

In particolare, con il termine "ciclo attivo" si intende la gestione di tutti gli aspetti connessi al rapporto con il Cliente: dall'offerta, all'acquisizione dell'ordine, dall'evasione dell'ordine alla fatturazione, secondo i criteri commerciali adottati dall'azienda. Il "ciclo passivo" comprende invece tutte le fasi derivanti dalla manifestazione del fabbisogno di beni/servizi da parte delle funzioni aziendali.

6.2.1 Il ciclo passivo

In questa fase si comprendono tutte le operazioni e le procedure di controllo e sicurezza messe in atto dalla società per soddisfare il fabbisogno di beni/servizi, dall'inserimento dell'ordine di acquisto (oda) fino all'entrata merci.

Il processo inizia con l'inserimento da parte dell'operatore all'interno del sistema informativo dell'ordine di acquisto. Ogni operatore entra nel sistema ed è da quest'ultimo identificabile con un proprio codice al quale verrà poi ricondotto l'ordine inserito. Tali codici di accesso vengono, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali, modificati periodicamente.

A seguito dell'inserimento dell'oda, il responsabile di magazzino elabora un ulteriore documento: "suggerimento di put away", indicante gli estremi dell'ordine di origine oltre che data ed ora di elaborazione.

Il suggerimento di put away viene quindi utilizzato dall'operatore di magazzino per effettuare un controllo tra la merce in entrata e quella effettivamente ordinata. Viene inoltre effettuata in tal modo una valutazione di conformità/non conformità della merce ricevuta e dei relativi imballaggi ed indicandone oltretutto le collocazioni nel magazzino.

La procedura sopra indicata viene conclusa dall'operatore di magazzino siglando il documento di put away e riportando su quest'ultimo data ed ora di fine lavoro, come prova della riuscita della procedura di presa in carico in magazzino

A questo punto, a seguito dell'entrata merci, l'ordine di acquisto originario può essere definitivamente chiuso dall'operatore che lo ha inizialmente inserito. In tale fase, infatti, il sistema non permette più alcun tipo di modifica o variazione.

6.2.2 Il ciclo attivo

La procedura inizia con l'inserimento dell'ordine di vendita (odv) da parte dell'incaricato. Come per gli acquisti, anche per questa fase l'accesso al sistema informativo è consentito soltanto a coloro che sono autorizzati alla gestione degli ordini di vendita, i quali sono in possesso dei necessari codici di sicurezza e della cui identificazione rimane traccia sull'odv lavorato. Al fine di garantire la correttezza dei dati inseriti, l'incaricato non può esercitare alcuna azione sulla modifica dei costi, fatta eccezione per alcuni costi accessori residuali.

Una volta inserito l'odv, il sistema elabora inoltre in automatico dei prospetti di calcolo economica per ogni prodotto inserito, che dopo essere stati controllati vengono archiviati.

Questa "piccola calcolo" consente all'operatore di verificare istantaneamente i valori inseriti ed, in relazione a quest'ultimi, fornisce i dati analitici di monitoraggio del margine operativo.

L'odv così emesso viene trasmesso al magazzino, il quale riceve un "suggerimento di prelievo" contenente codici e quantità delle merci da spedire e la loro collocazione in magazzino.

L'operatore di magazzino, dopo aver spuntato quantità, lotto, zona e locazione di ogni singolo prodotto elencato nel documento, sigla quest'ultimo indicando data ed ora dell'operazione a conferma dei controlli effettuati.

Il “suggerimento di prelievo” viene così trasformato nella vera e propria bolla di consegna (ddt) che viene poi consegnata e siglata dal trasportatore.

A questo punto l’incaricato back office è in grado di poter emettere la fattura definitiva e non più modificabile, elaborata automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite, nella quale si ha l’evidenza della correlazione tra odv, ddt e fattura.

6.2.3 La gestione degli approvvigionamenti

Per ciò che concerne l’organizzazione aziendale in merito alla gestione commerciale degli ordini, è necessario fare una importante premessa soprattutto in relazione alle necessità di approvvigionamento collegate alle peculiarità dell’attività svolta.

Innanzitutto, per la maggior parte delle aree di intervento dell’azienda, le principali forniture vengono gestite ed elaborate dalla Casa Madre svizzera, la quale risulta essere pertanto uno dei maggiori fornitori della società soddisfacendo circa il 50% del fabbisogno di materie prime e prodotti.

In secondo luogo, una parte degli acquisti non effettuati da Casa Madre, sono inerenti a spese residuali e di modico valore rispetto all’attività svolta; per tale motivo vengono pertanto gestite direttamente dai vari responsabili di funzione.

Entrando nelle specifiche aree aziendali, si evidenzia che, per quanto riguarda il settore “*aromi & fragranze*”, a conferma di quanto sopra specificato, il fornitore principale è costituito dalla Casa Madre. È compito invece dei diretti responsabili di settore, soddisfare la necessità di approvvigionamenti, per il restante 50% del fabbisogno di materie prime. A garanzia del rispetto delle procedure, tutta l’attività viene in ogni caso svolta sotto la supervisione del Responsabile Direttivo.

Per gli ordini di acquisto di materie prime, per investimenti e per la stipulazione di contratti di servizio, fermi restando i poteri di ciascun procuratore nei confronti dei terzi, Ecsa Italia Srl applica ed osserva il regolamento interno adottato dalla Casa Madre nonché Socio Unico.

L’area “*materie prime*”, negli specifici settori relativi a “*cosmetica*”, “*food*” e “*feed*”, gestita sotto la responsabilità dei rispettivi incaricati e la supervisione del Responsabile Direttivo, è quella nella quale sono presenti le forniture di maggior rilievo non provenienti da Casa Madre.

È necessario sottolineare che in questo settore la maggior parte delle operazioni prevede l’instaurazione di rapporti di distribuzione con i relativi partners, collegati a contratti di collaborazione esterna che vengono stipulati e pertanto autorizzati direttamente dalla “dirigenza”.

La procedura prevede inoltre che, per grossi volumi di fornitura, in sede di definizione di un nuovo ordine, la società invii al proprio fornitore un accordo preliminare contenente le condizioni di acquisto richieste da Ecsa Italia s.r.l., sempre siglato dal Rappresentante Legale. Conseguentemente a ciò, il contratto di fornitura viene stipulato soltanto a condizione che il fornitore stesso accetti integralmente le condizioni richieste da Ecsa Italia s.r.l.

Si ricorda infine che, la società ha in essere legami commerciali con fornitori con i quali esistono rapporti consolidati nel tempo che ne garantiscono l’affidabilità sia in termini finanziari sia rispetto alla qualità del servizio fornito.

6.2.4 “precursori”, “bio”, “tea”

La Società è autorizzata inoltre all'importazione, esportazione, immagazzinamento e commercio di una particolare tipologia di sostanze denominate “precursori”. Trattasi di materie prime utilizzate da clienti in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute Italiano o da organismo similare, nel caso di vendita a clienti CEE e/o ExtraCee.

Ecsa Italia s.r.l. ha posto in essere tutti gli adempimenti legislativi e regolamentari necessari al fine di poter operare con tali sostanze.

Nella fattispecie, è stato formalmente nominato un responsabile delle fasi procedurali e autorizzative inerenti la gestione dei precursori, il quale si impegna a svolgere tutti i compiti richiesti affinché il commercio delle sostanze in questione sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In particolare, si sottolinea che, nel caso in cui venga sostituito o modificato il responsabile, deve essere richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione ministeriale indicante i dati identificativi del nuovo incaricato.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ha validità **triennale** e prevede in particolare, sia per la vendita che per l'importazione, la registrazione di ogni movimentazione della merce compresi i campioni nonché l'allestimento di un rendiconto annuale da consegnare al Ministero della sanità entro il 15 febbraio di ogni anno.

Le sostanze classificate come precursori in giacenza presso la società, vengono custodite dalla Società in un'apposita area riservata e protetta da appositi sistemi antintrusione. Come sopra specificato, la responsabilità della gestione di tali aree riservate ricade sul Funzionario competente che custodisce e regola le chiavi di accesso.

Ecsa Italia s.r.l. ha implementato anche il commercio di altri due tipologie di sostanze:

- il “TEA” (TRJETANOLAMINA), è una sostanza chimica considerata “Dual Use” ed allo stesso tempo considerata anche “Arma Chimica”.

Solo per le esportazioni Ecsa ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo il rilascio di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU001

- i prodotti “BIO”, il cui commercio viene autorizzato previo rilascio di una specifica certificazione di idoneità e dietro il versamento di una tassa annua. La movimentazione di tali sostanze viene inoltre obbligatoriamente monitorata attraverso la compilazione di uno specifico registro di carico/scarico e lo stoccaggio in magazzino segue le stesse regole già viste per “precursori” e “BHA”. Anche in questo caso il controllo delle procedure viene effettuato dal responsabile incaricato.

Si sottolinea infine che la società ha provveduto all'aggiornamento del manuale HACCP in accordo con le previsioni di legge, al fine di monitorare e prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.

6.3 Il processo di programmazione e controllo

Il Budget si pone quale strumento indispensabile a guidare in modo efficace la gestione aziendale, anche attraverso la responsabilizzazione dell'organizzazione rispetto all'effettiva attuazione delle azioni definite in sede di programmazione. Deve quindi contenere una forte coerenza rispetto agli obiettivi strategici definiti dalla Dirigenza, oltre ad essere elaborato tenendo conto dei vincoli di compatibilità economica aziendali.

Per ogni area di intervento, la società ha previsto l'elaborazione di un budget annuale su cui calcolare i target previsionali per ogni settore, che viene poi rettificato e aggiornato con i dati consuntivi.

Il budget viene approvato direttamente dalla Casa Madre e opportunamente comunicato ai responsabili di funzione.

Attraverso un procedimento integrato, il budget viene inserito direttamente nel sistema informativo aziendale che collega Ecsa Italia s.r.l. con la Casa Madre.

In tal modo ogni responsabile è in grado di monitorare in ogni momento la situazione di budget, apportando i necessari interventi a fronte dei risultati di "forecast" da quest'ultimo elaborati.

La rilevazione e l'analisi dei dati gestionali ed economici di periodo rappresenta la prima fase di controllo sulla gestione e sul rispetto del Budget. I dati a consuntivo, confrontati con i dati a budget, costituiscono sia la base per valutazioni "a posteriori" sull'andamento della gestione, sia per valutazioni "a priori" che consentono di rimodulare il Budget dell'anno in corso, attraverso la revisione del Budget.

Quest'ultima operazione tiene conto di due elementi fondamentali:

- confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati raggiunti nel periodo di rilevazione;
- considerazioni relative a variazioni avvenute nel contesto di riferimento in cui Ecsa Italia s.r.l. opera (contesto aziendale, ambientale e politico/istituzionale).

L'attività di revisione si conclude con un'attività di pre-consuntivazione che deve essere condivisa con i centri di responsabilità interessati, previa approvazione della Direzione.

6.4 La gestione dei crediti / clienti

Al fine di verificare e garantire l'esistenza e la completezza delle informazioni utili per verificare la bontà dei crediti vs clienti, la Società ha posto in essere una serie di controlli e procedure organizzative integrate.

In particolare, ogni cliente viene contraddistinto da un grado di affidabilità che viene indicato attraverso l'assegnazione all'interno del sistema informativo aziendale di un determinato fido. Nel caso in cui il fido in questione dovesse essere superato, il sistema in automatico blocca gli ordini del cliente, che rimangono in tale stato sino a quando non venga direttamente concessa l'autorizzazione dalla Dirigenza.

La Società si tutela in tal modo dall'insolvenza dei clienti che presentano un maggior rischio, salvaguardando così inoltre la correttezza dei valori esposti in bilancio.

La determinazione e le successive variazioni del grado di affidabilità vengono effettuate attraverso un'analisi sia aziendale interna svolta direttamente dalla Dirigenza, sia esterna svolta a cura di società specializzate del settore che forniscono una vera e propria valutazione di rischio.

Per rafforzare tale procedura, viene richiesta inoltre per ogni cliente, a seconda delle necessità, un'interrogazione sul portale D&B ed in altri rari casi il camerale presso le CCIAA di competenza, al fine di analizzarne nel miglior modo possibile la situazione societaria.

È prevista poi una procedura di controllo che, attraverso la predisposizione di uno scadenziario clienti suddiviso per area di attività, provveda a segnalare le posizioni creditorie scadute, con la predisposizione e l'invio di un report mensile.

Il Responsabile Amministrativo provvede ad analizzare periodicamente il suddetto report, segnalando dei suggerimenti circa le azioni da compiere in merito ad ogni singola posizione segnalata.

Sulla base anche di tali suggerimenti, spetterà infine alla Dirigenza la decisione riguardo ai provvedimenti da attuare. (sollecito, passaggio al legale, etc.).

6.5 Tesoreria e contabilità

La gestione dei flussi di tesoreria è affidata al responsabile amministrativo.

Innanzitutto, la prima analisi dei flussi finanziari di tesoreria comincia con l'organizzazione della gestione di cassa.

I flussi di cassa sono gestiti direttamente dal responsabile amministrativo con la finalità di soddisfare le necessità di "piccola cassa" quali ad esempio cancelleria o valori bollati. Il responsabile amministrativo controlla periodicamente la quadratura di cassa con l'analisi dei singoli giustificativi di spesa.

Per quanto concerne i flussi passivi collegati alla gestione delle partite debitorie, i controlli vengono effettuati dal responsabile amministrativo.

Entrando maggiormente nel merito, al momento della registrazione delle fatture passive, l'incaricato amministrativo effettua un primo controllo a video per verificare la coincidenza tra ordine d'acquisto inserito a sistema e fattura.

La procedura prevede poi che alla scadenza, il pagamento delle fatture fornitori avvenga nella maggior parte dei casi, attraverso l'inoltro telematico di una distinta bancaria di addebito.

Il responsabile amministrativo effettua materialmente la predisposizione della procedura telematica in quanto in possesso delle chiavi di accesso al remote-banking dei c/c bancari. La distinta di pagamento passa poi, per ogni singolo importo alla doppia firma autorizzativa da parte delle persone autorizzate.

A garanzia di ogni singola transazione, l'istituto bancario della Società, blocca l'evasione delle richieste di addebito inoltrate fino al ricevimento della distinta di addebito autorizzata come sopra indicato.

L'esistenza, la completezza e l'accuratezza dei movimenti e dei saldi di c/c bancario, viene costantemente monitorata dai controlli effettuati dal responsabile amministrativo, attraverso la predisposizione sistematica delle riconciliazioni bancarie. L'evidenza del controllo è fornita dalla spunta dell'estratto conto periodico emesso dalla banca, confrontato con il file di prima nota elaborato ed aggiornato giornalmente dall'incaricato stesso.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari viene affidata anch'essa al responsabile amministrativo, il quale ha il compito di scadenzare ed effettuare i versamenti delle ritenute d'acconto sulle fatture registrate. Il controllo su tale adempimento viene effettuato periodicamente dal responsabile amministrativo.

Per quanto concerne invece la gestione delle trattenute sugli stipendi dei dipendenti, lo studio paghe fornisce mensilmente il modelli ministeriali per effettuare la relativa liquidazione sempre a cura del responsabile amministrativo.

6.6 Iter formativo del Progetto di Bilancio

Con riferimento all'iter di formazione del "Progetto di bilancio annuale" la Funzione Amministrativa inoltra una formale richiesta di collaborazione alle altre Funzioni / Direzioni / Servizi / Staff per ciò che concerne il rispetto delle attività propedeutiche alla stesura dei documenti da sottoporre agli organi amministrativi e di controllo della società per le relative valutazioni e conseguenti deliberazioni di cui agli art. 2423-2429 cod.civ.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto e messo a disposizione della Dirigenza, il documento che costituirà la "*Bozza del progetto di Bilancio*" completo della "*Bozza della Nota Integrativa*."

Il rispetto di tale calendario permette il rispetto delle scadenze relative all'approvazione del progetto di Bilancio Individuale e Consolidato che prevede:

- a) l'esame del "Progetto di Bilancio" da parte del Consiglio di amministrazione per le valutazioni, modifiche ed integrazioni e per la proposta di destinazione del risultato di periodo;
- b) una eventuale seconda seduta del CdA qualora durante la prima fossero emerse sostanziali modifiche e/o integrazioni da apportare al fascicolo di cui al punto precedente;
- c) entro il 31 Marzo la seduta da parte dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del documento deliberato dal CdA;
- d) entro i 30 giorni successivi all'approvazione - il deposito del documento al Registro delle Imprese (art. 2435 del c.c.).

La redazione del bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere realizzate, previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate, in base ai seguenti principi:

- deve essere rispettata una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dall'Amministrazione;
- i documenti contabili devono essere redatti ai fini civilistici ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- le operazioni compiute al fine della redazione del Bilancio di Esercizio devono essere tracciabili e la documentazione sottostante alle registrazioni contabili deve essere opportunamente archiviata a cura dell'Amministrazione;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima di poste valutative di bilancio devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento e la tracciabilità delle valutazioni effettuate;
- deve essere garantita la correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o a terze parti, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tutta la documentazione contenente informazioni riservate deve essere trattata con la massima attenzione e riservatezza, al fine di garantirne la protezione e la custodia, evitando qualsivoglia indebito accesso.

In particolare, nell'espletamento delle attività relative alla redazione del Bilancio di Esercizio è fatto espresso divieto di:

- restituire, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.

Gestione degli adempimenti in materia societaria

Le attività di gestione degli adempimenti in materia societaria devono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- deve essere predisposta una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

In particolare, nell'espletamento delle attività relative alla gestione degli adempimenti in materia societaria, è fatto espresso divieto di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

Gestione dei rapporti con i Soci, e del Revisore Legale

Le attività di gestione dei rapporti con i Soci e Società di Revisione, devono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- l'Amministrazione deve garantire la tracciabilità delle fonti e delle informazioni fornite nei rapporti coi Soci e con Revisore Legale;
- l'Amministrazione deve identificare gli specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati;
- deve essere assicurato il pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito all'indipendenza del Revisore Legale, con particolare riferimento ai criteri di selezione della stessa, all'indipendenza di mandato, ai divieti di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti della società che effettuano la revisione contabile obbligatoria;
- tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Revisore Legale devono essere forniti con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività;
- la c.d. lettera di attestazione richiesta dal Revisore Legale deve essere sottoscritta a cura del Legale Rappresentante e messa a disposizione dell'Organo Dirigente dell'Ente.

In particolare, nell'espletamento delle attività relative alla gestione dei rapporti con Soci e Revisore Legale è fatto espresso divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Revisore Legale.

6.7 Gestione delle attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni da parte di Enti Pubblici

Nel caso di gestione di attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e accreditamenti da parte di Enti Pubblici, la Società ed i Destinatari del Modello devono impegnarsi al rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i soggetti aziendali a ciò preposti;

- autorizzate e sottoscritte da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati, nel rispetto della vigente struttura di poteri e deleghe;
- complete, veritiere e corrette;
- ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
 - evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
 - assicurare, con la dovuta diligenza, che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati;
 - informare prontamente il proprio responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'Ente;
 - assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare tutta la documentazione (ad. es. domanda protocollata, allegati tecnici, provvedimento dell'Ente pubblico) relativa alla concessione di provvedimenti/autorizzazioni rilasciati/concessi da Pubbliche Amministrazioni deve essere archiviata a cura della Direzione.

6.8 Gestione delle attività relative all'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici e dell'Unione Europea

Nel caso di gestione di attività relative all'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di Enti Pubblici, la Società ed i Destinatari del Modello devono impegnarsi al rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano:
 - predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i soggetti aziendali a ciò preposti;
 - autorizzate e sottoscritte da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati, nel rispetto della vigente struttura di poteri e deleghe;
 - complete, veritiere e corrette;
 - ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
 - adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- assicurare che i contributi e/o sovvenzioni ricevute da parte di Enti Pubblici vengano impiegati per i fini per i quali sono stati ottenuti e nei tempi e modi previsti;
- informare prontamente il proprio responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, l'impiego delle risorse ottenute possa subire ritardi

d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dagli Enti Pubblici;

- informare prontamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, l'impiego delle risorse ottenute possa subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dagli Enti Pubblici;
- garantire una corretta, trasparente e veritiera consuntivazione dei costi sostenuti, nei confronti degli Enti Pubblici, a fronte dei Progetti per cui sono stati ottenuti contributi o sovvenzioni;
- provvedere ad archiviare opportunamente tutti i giustificativi delle spese sostenute a fronte della percezione di risorse pubbliche;
- in caso di ispezioni o altre attività di controllo effettuate dagli Enti eroganti, seguire i principi comportamentali di cui al successivo paragrafo.

6.9 Gestione e utilizzo dei sistemi informativi

Nel caso di attività relative alla gestione e all'utilizzo di sistemi informativi, con particolare riferimento alle attività di:

- accesso ed utilizzo della rete della Società, di internet e della posta elettronica;
- implementazione e/o aggiornamento del sito internet della Società;
- attività connesse all'acquisto e al rinnovo di licenze, software o banche dati.

L'Ente ed i soggetti Destinatari del Modello devono impegnarsi, oltre al rispetto dei principi e delle regole specifiche individuate al paragrafo della Parte Speciale relativa ai "reati informatici" (alla quale si rimanda integralmente) anche al rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- prima di procedere al download di un documento, il dipendente deve verificare l'attendibilità della fonte e della provenienza. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di file non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. Ecsa Italia srl al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il download di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
- la navigazione in Internet è permessa solo per fini strettamente professionali. La Società può decidere di bloccare determinati siti internet o portali, anche attraverso la creazione di una c.d. black list, da diffondere in maniera adeguata all'interno dei locali dell'Ente;
- i Personal Computer messi a disposizione per l'espletamento dell'attività lavorativa e, più in generale, i server dell'Ente, non possono essere utilizzati per scaricare, caricare, condividere, detenere e/o rendere disponibili copie non autorizzate di opere tutelate dal diritto d'autore;
- il Responsabile Sistemi Informativi monitora costantemente il corretto utilizzo delle licenze dei software/banche dati utilizzate dai dipendenti per l'espletamento delle proprie attività e si adopera in tempo utile per il rinnovo delle stesse. È vietato qualsivoglia utilizzo di software/banche dati in assenza di apposita licenza rilasciata dal titolare dei relativi diritti, così come nel caso di licenza scaduta. Qualora, a causa di qualsivoglia imprevisto/impedimento, non sia stato possibile il tempestivo rinnovo della licenza, ogni Destinatario della presente Parte Speciale deve immediatamente interrompere l'utilizzo del relativo programma, sino alla comunicazione dell'avvenuto rinnovo da parte del Responsabile Sistemi Informativi;

- deve essere garantita e assicurata una corretta informazione interna rispetto all'importanza dei diritti di proprietà intellettuale e alle eventuali sanzioni che possono essere irrogate nel caso di condotte che comportino la loro violazione;
- i Destinatari le cui mansioni prevedono l'aggiornamento del sito internet della Società non devono in nessun modo diffondere file e/o documenti coperti da diritto d'autore. In particolare, al fine di evitare comportamenti che possano compromettere la tutela di opere coperte da diritto d'autore, è richiesta una preventiva ed espressa autorizzazione, da parte del Responsabile Sistemi Informativi, alla diffusione, attraverso il sito internet aziendale, di qualsivoglia file e/o documento.

Allegato 1

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o Società Ecsa Italia s.r.l.

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

a) SEGNALANTE INTERNO

Il sottoscritto _____ nella sua qualifica di _____, interno n. _____

b) SEGNALANTE ESTERNO

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____,
telefono _____, in qualità di _____

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

.....
.....
.....

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

.....
.....
.....